

SISMABONUS RICONOSCIUTO ANCHE SE L'ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO NON È CONTESTUALE ALL'ORIGINARIO TITOLO EDILIZIO

- Sentenza del 17/11/2025, n. 543 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo
- Giud. Monocr. Rivello

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Sismabonus – Asseverazione del progettista non contestuale alla presentazione del titolo edilizio – Sussistenza dei requisiti sostanziali di miglioramento della classe di rischio sismico – Detrazione – Ammissibilità.

Massima

Le detrazioni fiscali per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico possono essere riconosciute in presenza dei requisiti sostanziali di riduzione della classe di rischio dell'edificio, anche nell'ipotesi in cui l'asseverazione del progettista abilitato non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo edilizio.

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 16 *bis*
- D.L. 04/06/2013, n. 63, art. 16
- L. 03/08/2013, n. 90
- D.M. 28/02/2017, n. 58, art. 3
- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2025

PARTICIPATION EXEMPTION: IL PERIODO DI POSSESSO SI CALCOLA CONSIDERANDO LA CONTINUITÀ TRA CONFERENTE E CONFERITARIO

- Sentenza del 26/09/2025, n. 245 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como
- Pres. Amato
- Rel. Amato

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Participation Exemption – Periodo di possesso del compendio aziendale – Continuità tra conferente e conferitario – Rilevanza - Sussistenza.

Massima

In tema di IRES, ai fini del requisito temporale per l'applicazione del principio di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni (*participation exemption* o *pex*) deve tenersi conto della continuità nel possesso del compendio aziendale tra conferente e conferitario.

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 87, 176
- Cass., Sez. 5, ord. n. 8235 del 22/03/2023
- Cass., Sez. 5, n. 12138 dell'08/05/2019

Conformi

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**FRUIBILE IL BENEFICIO FISCALE PER GLI “IMPATRIATI” ANCHE
CON DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA OLTRE 90
GIORNI DALLA SCADENZA ORDINARIA**

- Sentenza del 19/02/2025, n. 13/828 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano

Composizione

- Pres. Davigo
- Rel. Albertini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

Regime speciale per i lavoratori impatriati - Reddito imponibile - Agevolazione
fiscale *ex art.* 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015 - Fruizione –
Dichiarazione integrativa – Ammissibilità - Possibilità.

Massima

In presenza dei presupposti sostanziali per utilizzare il regime fiscale degli
impatriati, il beneficio è fruibile sia previa richiesta al datore di lavoro ed
opzione in sede di dichiarazione dei redditi nei termini ordinari del periodo di
imposta rilevante, che attraverso dichiarazione integrativa a favore o istanza di
rimborso successivamente presentata. (In applicazione di tale principio la Corte
ha accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso, richiesto in seguito a
dichiarazioni integrative, presentate oltre il termine di novanta giorni dalla
scadenza ordinaria, in cui era stata espressa l'opzione per il regime impatriati).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16

Conformità

- Cass. civ, Sez. 5, n. 34655 del 27/12/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RECUPERO DEI CREDITI DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
SUBORDINATO AL PREVENTIVO PARERE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

- Sentenza del 17/07/2025, n. 3180 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.

Composizione

- Pres. Catena
- Rel. Catena

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Crediti di imposta per ricerca e sviluppo - Atto di recupero - Complessità tecnica
- Parere preventivo MISE - Obbligatorietà.

Massima

In tema di crediti di imposta per ricerca e sviluppo, in assenza del parere preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) relativo a profili valutativi di natura tecnica, non è consentito all'Amministrazione finanziaria procedere al recupero del credito di imposta. (In applicazione di tale principio la Corte ha accolto la doglianza del contribuente contro un atto di recupero privo del necessario parere preventivo del Ministero in relazione ad aspetti tecnici specifici).

Rif. Normativi

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 3

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 21 febbraio 2014, n. 9
- D.I. - Min. Economia e Finanze 27 maggio 2015, art. 8, comma 2

Conforme

- C.G.T. I° Napoli, n. 13533 del 23/07/2025
- C.T.R. Valle d'Aosta n. 22 del 21/04/2022

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**REATROATTIVA DALL'ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA AI FINI
ICI/IMU LA SENTENZA DEFINITIVA IN MATERIA DI RENDITA
CATASTALE FAVOREVOLE ALL'UFFICIO**

- Sentenza del 17/02/2025, n. 1/89 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia

Composizione

- Pres. Caracciolo
- Rel. Primicerio

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 467 DISCIPLINA DELLE
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN
GENERE - ICI

Rendita catastale - Impugnazione - Sentenza definitiva - Retroattività -
Decorrenza.

Massima

A seguito di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la statuizione del giudice ha effetti retroattivi ai fini della determinazione della base imponibile ICI-IMU. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la sentenza passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione, trova applicazione con decorrenza dal momento di attribuzione della rendita da parte dell'Ufficio e non alle precedenti annualità in cui gli immobili non erano accatastati).

Rif. Normativi

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 4
- L. 22 dicembre 2011, n. 214

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 18637 del 09/06/2022
- Cass. civ., Sez. 5, n. 4334 del 04/03/2015

Anno pubb.

- 2025.

REQUISITI DELL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Sentenza del 27.2.2025 n. 2705 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
di Roma Sez. 7

Composizione

Dr. Luigi Ambrosio – Giudice Monocratico

**177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED
AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE**

Agevolazioni prima casa – Requisiti - Titolarità di altro immobile nello stesso
comune – Ammissibilità – Presupposti.

Massima

La titolarità di un altro immobile di ridotte dimensioni nel medesimo comune
in cui si intende procedere ad un acquisto agevolato non osta all'applicazione
del beneficio prima casa, in presenza delle altre condizioni richieste dalla
normativa di favore, se esso risulta del tutto insufficiente a garantire idonea
sistemazione abitativa al nucleo familiare dell'acquirente.

Rif. normativi

DPR n. 131/1986 nota II bis, art. 1, parte 1

Conformità

Cass. sent. n. 2565/2018

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Campania - Sezione 9,
Sentenza del 01/04/2025, n. 5908/2025

Composizione

Pres. D'Emanuele Luciano – Rel. Picardi Alberto Maria

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Agevolazione cd. "prima casa" - Immobile in corso di costruzione da
destinarsi ad abitazione non di lusso - Spettanza – Condizioni –
Fattispecie in tema accatastamento.

Massima

Le agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima casa" di cui all'art. 1, nota
II *bis*, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, spettano
anche all'acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare
ad abitazione non di lusso, e possono essere conservate qualora la
finalità di destinare l'immobile a propria abitazione, dichiarata dal
contribuente nell'atto di acquisto, venga da questi realizzata entro il
termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine
alla sussistenza dei requisiti per fruire dell'agevolazione richiesta, a
norma dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 cit., con decorrenza dalla
richiesta di registrazione dell'atto. (Nel caso di specie, la Corte di merito
ha ritenuto che la mancata presentazione del DOCFA entro il termine di
tre anni dalla registrazione dell'atto determina solo una presunzione di
mancato completamento della costruzione, ma non pregiudica la



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

conservazione del beneficio fiscale, che è legato esclusivamente all'ultimazione dell'opera in modo conforme a quanto dichiarato dal contribuente in sede di registrazione dell'atto).

Rif. normativi

d.P.R. 26/4/1986, n.131, All. 1, art.1

d.P.R. 26/4/1986, n. 131, All. 1, art. 76, comma 2,

l. 22/4/1982, n. 168, art. 1

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 16/2/2025, n. 3913, Rv. 674159 – 01 (VEDI)

Cass., Sez. 5, 17/2/2022 n. 5180, Rv. 663894 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025

Red. ...

CLASSIFICAZIONE CATASTALE DEGLI AGRITURISMI

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. XXV,
Sentenza del 25/02/2025, n. 579

Composizione Renato Colavolpe (Pres.) – Gianluca Vicini (Rel) – Cesare Alberti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE

Classificazione catastale - Attività di agriturismo - Costruzioni destinate
a ricezione ed ospitalità - Riconoscimento della ruralità

Massima Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari ha rilievo
(a cura di soltanto la sua destinazione ad una delle finalità indicate dall'art. 9,
Fulvio Baldi) comma 3 *bis*, del d.l. n. 557 del 1993, n. 557, conv., con modif., dalla l.
n. 133 del 1994, con la conseguenza che anche le costruzioni destinate
alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta
da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività
agricola. (Nel caso di specie il contribuente aveva dimostrato la qualifica
di imprenditore agricolo, l'iscrizione nell'elenco provinciale degli
agriturismi, l'idoneità della struttura al ricovero di equini, l'esistenza di
strutture destinate all'allevamento).

Rif. normativi

Cod. Civ. art. 2135

Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3

Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3

Legge 26/02/1994 num. 133

DPR 23/03/1998 num. 139 art. 1 com. 5

DPR 23/03/1998 num. 139 art. 2 com. 1

Conformità Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22674 del 12/08/2024

Anno pubb. 2025

CONDIZIONI PER LA FRUIBILITÀ DEL BENEFICIO FISCALE “IMPATRIATI” PER LAUREATI EXTRA UE RESIDENTI E LAVORATORI IN ITALIA

Composizione

- Sentenza del 16 giugno 2025, n. 14/1486 – Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia
- Pres. Izzi
- Rel. Santamaria

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI C.D. "IMPATRIATI"

Regime speciale per i lavoratori impatriati *ex art.* 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015 – Cittadino extra UE entrato con permesso di soggiorno per motivi di studio convertito in permesso per motivi di lavoro – Ammissibilità.

Massima

Il cittadino extra UE che abbia conseguito la laurea in Italia, ottenuta la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e trasferita la residenza anagrafica e fiscale in Italia, può beneficiare del regime agevolato previsto per gli impatriati dall'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015 per cinque anni, decorrenti dal periodo di imposta coincidente con il trasferimento di residenza.

Rif. Normativi

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16

Correlata

- Cass., Sez. 5, n. 33481 del 30/09/2023

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LIMITI AL DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

- Sentenza del 29/07/2025, n. 1855 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Colavolpe
- Rel. De Roberto

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Crediti di imposta per ricerca e sviluppo – Attività agevolabili – Innovazione in senso assoluto – Non necessità - Innovazione per l'impresa – Sufficienza disconoscimento - Parere MISE– Necessità.

Massima

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo può essere riconosciuto anche quando l'innovazione riguarda esclusivamente i processi produttivi o le conoscenze specifiche dell'impresa, senza che sia necessario dimostrare un'innovazione di carattere assoluto, non potendo l'Amministrazione finanziaria procedere autonomamente al disconoscimento di tali crediti per motivazioni tecniche. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, prima di negare il beneficio, l'Ufficio è tenuto a richiedere il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), come prescritto dall'art. 8 del D.M. 27 maggio 2015, garantendo tale procedura una valutazione tecnica imparziale e tutelando l'impresa da decisioni unilaterali prive di un'adeguata base specialistica).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 3
- L. 21 febbraio 2014, n. 9
- D.M. 27 maggio 2015, art. 8 comma 2
- CGT I Milano, n. 16/3180 del 17/07/2025
- CGT I Bologna, n. 3/458 del 01/08/2025

Conformi

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Anno pubb. - CGT II Campania n. 7/6212 del 09/11/2023
 - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO NON RICONOSCIUTI PER
DIFETTO DI INNOVATIVITÀ: APPLICABILI LE SANZIONI PER
CREDITI NON SPETTANTI**

Composizione

- Sentenza del 29/07/2025, n. 1855 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Colavolpe
- Rel. De Roberto

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Crediti di imposta per ricerca e sviluppo – Disconoscimento per difetto di innovatività – Sanzioni - Crediti non spettanti.

Massima

In ipotesi di disconoscimento dei crediti fiscali per ricerca e sviluppo per difetto di innovatività, ai fini sanzionatori trova applicazione la disciplina relativa ai crediti non spettanti e non quella relativa ai crediti inesistenti.

Rif. Normativi

- D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 3
- L. 21 febbraio 2014, n. 9
- D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

<u>Conformi</u>	- D.M. 27 maggio 2015, art. 8 comma 2
	- Cass., Sez. U, n. 34419 dell'11/12/2023
	- CGT I Milano, n. 3180 del 17/07/2025
<u>Anno pubb.</u>	- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DEDUZIONI FISCALI PER DONAZIONI: REQUISITI DI
ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE**

- Sentenza del 26/08/2025, n. 1936 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Bonomi
- Rel. Crespi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 482 ONERI DI UTILITA' SOCIALE -
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA
DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO
- DETRAZIONI - ONERI DI UTILITA' SOCIALE
Erogazioni liberali - Deducibilità - Onlus.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Ai fini della deducibilità dal reddito delle donazioni effettuate a favore di ONLUS, fondazioni o associazioni che tutelano beni storici, artistici o paesaggistici, e di enti impegnati nella ricerca scientifica, solo per le associazioni di promozione sociale è necessario che siano iscritte nel registro generale, non essendo invece richiesto tale requisito per le ONLUS né per gli altri enti citati.

Rif. Normativi

- D. L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 14
- L. 14 maggio 2005, n. 80

Correlate

- Cass., Sez. 5, n. 15248 del 31/05/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DETRAZIONI EDILIZIE: NESSUN OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
PER IL CONTRATTO DI COMODATO O DI LOCAZIONE DEL
DETENTORE CHE HA SOSTENUTO LA SPESA**

- Sentenza del 26/08/2025, n. 1943 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Catania
- Rel. Catania

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 468 DETRAZIONI - IN GENERE -
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA
DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO
- DETRAZIONI - IN GENERE

Detrazioni edilizie - Detentore dell'immobile - Registrazione del contratto -
Obbligo - Insussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione edilizia, se chi sostiene la spesa è un detentore dell'immobile (ad esempio, un comodatario o un inquilino), non è necessario che il contratto di comodato o di locazione sia stato formalmente registrato per poter usufruire della detrazione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l'eventuale mancata registrazione del contratto è solo una questione formale e non fa perdere il diritto alla detrazione, a condizione che sia comunque possibile dimostrare che la detenzione dell'immobile è iniziata prima dell'esecuzione dei lavori e che le spese siano state effettivamente sostenute dal detentore).

Rif. Normativi

- L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1
- Decr. Min. Fin., 18 febbraio 1998, n. 41, art. 1
- Decr. Min. Fin., 18 febbraio 1998, n. 41, art. 4

Conforme

- Cass. civ, Sez. 5, n. 13424 del 18/05/2021

Anno pubb.

- 2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NECESSARIA L'ISCRIZIONE AIRE PER OTTENERE L'ESTENSIONE
TEMPORALE PER CINQUE ANNI DEGLI INCENTIVI FISCALI PER
I C.D. LAVORATORI "IMPATRIATI"**

- Sentenza del 09/09/2025, n. 1993 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. La Bruna
- Rel. Doccini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE.

Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati" - Residenza - Trasferimento in
Italia prima del 30 aprile 2019 - Permanenza all'estero - Iscrizione all'AIRE -
Obbligatorietà.

Massima

Gli incentivi fiscali per i c.d. lavoratori "impatriati" possono essere estesi per
un quinquennio, purché il beneficiario, cittadino italiano, rientrato in Italia
prima del 30 aprile 2019, sia stato iscritto all'AIRE durante il periodo di
permanenza estera. (In applicazione di tale principio, la Corte, in riforma della
statuizione di primo grado, ha rigettato la richiesta di rimborso IRPEF del
contribuente per l'anno di imposta 2021, valorizzando il tenore letterale della
norma agevolativa in termini di necessaria iscrizione all'AIRE).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 14/09/2015, n. 147, art. 16, comma 3 *bis*
- L. 30/12/2020, n. 178, art. 1, comma 50

Conformità

- CGT II Lombardia, n. 385 del 03/02/2025

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LE DETRAZIONI EDILIZIE PER RISPARMIO ENERGETICO
SPETTANO ANCHE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL
TERMINE PER LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA**

- Sentenza del 02/10/2025, n. 2138 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Antonioli
- Rel. Cavallaro

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica - Detrazioni edilizie -
Comunicazione ENEA - Ritardo - Irrilevanza.

Massima

In materia di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, la mancata comunicazione all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, non comporta la perdita del relativo diritto, non essendo tale adempimento previsto dalla normativa a pena di decadenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, commi 344-349
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 16-*bis*
- Decreto interministeriale Economia e Finanze 19/02/2007, art. 4

Conformi

- Cass, Sez. 5, n. 7657 del 21/03/2024
- Cass., Sez. 5, n. 12422 del 10/05/2025

Difformi

- Cass., Sez. 5, n. 12426 del 10/05/2025
- Cass., Sez. 5, n. 34151 del 21/11/2022
- Cass., Sez. 5, n. 15178 del 30/05/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NECESSARIA L'ISCRIZIONE AIRE PER OTTENERE L'ESTENSIONE
TEMPORALE QUINQUENNALE DEGLI INCENTIVI FISCALI PER I
LAVORATORI C.D. "IMPATRIATI"**

- Sentenza del 13/10/2025, n. 2279 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Borgonovo
- Rel. Borgonovo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati" - Residenza - Trasferimento in
Italia prima del 30 aprile 2019 - Permanenza all'estero - Iscrizione all'AIRE -
Obbligatorietà.

Massima

Gli incentivi fiscali per i c.d. lavoratori "impatriati" possono essere prorogati per un quinquennio, mediante esercizio di apposita opzione da parte del beneficiario, cittadino italiano, rientrato in Italia prima del 30 aprile 2019, solo a fronte dell'imprescindibile requisito dell'iscrizione all'AIRE durante la permanenza estera. (In applicazione di tale principio, la Corte, in riforma della statuizione di primo grado, ha rigettato la richiesta di rimborso IRPEF del contribuente per l'anno di imposta 2021, valorizzando il tenore della norma agevolativa, in termini di necessaria iscrizione all'AIRE, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 14/09/2015, n. 147, art. 16, comma 3-*bis*
- L. 30/12/2020, n. 178, art. 1, comma 50

Conformità

- C.G.T. II Lombardia, n. 385 del 03/02/2025

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E PROPRIETÀ DI ALTRO
IMMOBILE GRAVATO DA DIRITTO DI ABITAZIONE**

Sentenza del 21/02/2025, dep. 27/02/2025, n. 2705/2025
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 7, comp. monocr.
Est. Ambrosio

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE
- IN GENERE - Agevolazioni prima casa - Disciplina prevista dall'art. 1 del
d.l. n. 16 del 1993 - Condizioni - Impossidenza di altro alloggio idoneo ad
abitazione - Inidoneità abitativa soggettiva - Nozione - Fattispecie in tema
di possidenza di altro immobile gravato da diritto altrui di abitazione.

Massima

In tema di agevolazioni “prima casa”, il requisito della non possidenza di
altro fabbricato idoneo ad abitazione ricorre nel caso in cui l'acquirente
possieda un alloggio concretamente non utilizzabile per lo scopo abitativo
anche della sua famiglia, con la conseguenza che l'agevolazione è
riconosciuta anche a chi, pur avendo la titolarità di altro immobile, non può
in alcun modo costituirne la propria abitazione perché sussiste, sul
medesimo bene, un diritto di abitazione in favore di terzi.

Rif. normativi

DPR 26/04/1986, n. 131 all. A art.1
Decreto Legge 22/05/1993, n. 155
Legge 19/07/1993, n. 243

Rif.

VEDI

giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10984 del 14/05/2007, Rv. 599236 - 01
Cass. civ. Sez. 5, Sentenza n. 2565 del 02/02/2018, Rv. 646929 - 01
Cass. civ. Sez. 5, Sentenza n. 2278 del 05/02/2016, Rv. 638911 - 01
Cass, civ. Sez. 5, Ordinanza n. 4102 del 17/02/2025, Rv. 674103 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DELLA
PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6[^], sentenza del
giorno 08/05/2025, n. 2935

Composizione

Solaini Luca (Presidente) – Riccio Francesco (Relatore) – Speranza Liliana
(Giudice)

06 AGRICOLTURA – 117 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Agevolazioni fiscali – Piccola proprietà contadina - Agevolazioni ex legge n.
604/1954 – Immobile con carattere di ruralità - Onere della prova della
sussistenza dei requisiti – Decadenza – Requisiti – Fattispecie

Massima

Ai fini delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina, la
prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge 6 agosto 1954, n.
604, va data al momento della registrazione dell'atto, fermo restando il potere
del giudice tributario di valutarne l'idoneità probatoria rispetto ai requisiti
previsti dalla legge. (Fattispecie in tema di decadenza dalle agevolazioni a causa
dell'omesso deposito, nel termine triennale dalla registrazione dell'atto, del
certificato rilasciato dal competente ispettorato provinciale, attestante la ruralità
dell'immobile).

Rif. normativi

l. 6 agosto 1954 n. 604;

Conformità

Cass. civ. sez. trib., 28 giugno 2024, n. 17888; Cass. civ., sez. 5[^], 19 ottobre
2018, n. 26454; Cass. civ., sez. trib., ord. 5 luglio 2018, n. 17642

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PRE-POSSIDENZA DI ALTRA ABITAZIONE E AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Sentenza del 14.4.2025, dep. 13.5.2025, n. 3035/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18.
Pres. Coletta, Est. Aquino

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposta di registro - Agevolazione
"prima casa" - Pre-possidenza di altri immobili - Inidoneità oggettiva e
soggettiva ad abitazione - Necessità - Fattispecie.

Massima

In tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, ai sensi dell'art. 1, nota II
bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo (applicabile
"ratione temporis") modificato dall'art. 3, comma 131, della l. n. 549 del
1995, il concetto di "idoneità" della casa pre-posseduta - ostativo alla
fruizione del beneficio (ed espressamente previsto nella previgente
normativa) - deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di "casa di
abitazione", da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il
profilo oggettivo-materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative
dell'interessato. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha
ritenuto che tale idoneità manchi nell'ipotesi di casa familiare assegnata, a
seguito di separazione giudiziale, all'altro coniuge, laddove tale
assegnazione consegua ad una pronuncia di legittimità ad esaurimento dei
possibili gradi di giudizio).

Rif. normativi

DPR 26/04/1986 num. 131
Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 131
Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1 com. 1
Legge 24/03/1993 num. 75
Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16
Legge 19/07/1993 num. 243

Rif.

giurisprudenziali

Conf,;
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19989 del 27/07/2018 (Rv. 649937 - 01)
Vedi
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15502 del 10/06/2025 (Rv. 675102 - 01)
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 4102 del 17/02/2025 (Rv. 674103 - 01)
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8094 del 23/04/2020 (Rv. 657535 - 01)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

AGEVOLAZIONI E INOSSERVANZA DI ADEMPIMENTI SOLO FORMALI

Sentenza del 7.7.2025, dep. 3.9.2025, n. 5390/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7.

Composizione

Pres. Fortunato, Est. Lostorto

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Agevolazioni - Inosservanza di un adempimento formale - Requisiti oggettivi e soggettivi per il beneficio - Spettanza - Fondamento - Fattispecie.

Massima

In conformità al principio di leale collaborazione e di buona fede, sancito dall'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, l'inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce il riconoscimento del diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell'amministrazione. (In applicazione del principio, la Corte territoriale, con interpretazione confermata anche dal MEF, con la circolare n. 2/DF del 3.6.2015, ha annullato un avviso di accertamento in rettifica relativo ad IMU, in ragione dell'omessa riduzione dell'imposta, nella misura del 25%, applicabile agli immobili concessi in locazione a canone concordato, osservando - sul presupposto per cui, ai sensi dell'art. 6-bis dell'art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta (IMU), determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento - che la detta riduzione d'imposta è prevista direttamente, automaticamente ed espressamente dalla legge senza imporre ulteriori oneri di comunicazione da parte del contribuente).

Rif. normativi

Legge 9 dicembre 1998, n. 431

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13

Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Legge 28 dicembre 2015 n. 205, art. 1, comma 53

Rif.

Conf.:

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 12304 del 17/05/2017 (Rv. 644143 - 01)

Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 19316 del 18/07/2019 (Rv. 654711 - 01)

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

BENEFICI E ONERE DELLA PROVA

Sentenza del 11.6.2025, dep. 8.9.2025, n. 5433/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11.

Pres. Sorrentino, Est. Marini

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Agevolazione prevista dall'art. 62 della legge n. 342 del 2000 - Onere della prova a carico del contribuente - Fattispecie.

Massima

Tutte le somme percepite in costanza di rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito da assoggettare a contribuzione, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali benefici, inclusi i limiti quantitativi e la natura documentata delle spese rimborsate, richiedendosi da parte del giudice lo specifico accertamento sulle concrete modalità della prestazione lavorativa e sull'ammontare effettivo delle indennità erogate, nei limiti delle allegazioni e delle prove dedotte. [Fattispecie relativa ad emolumenti - corrisposti ai dipendenti di una cooperativa sotto la voce "trasferta Italia" - che l'Agenzia sosteneva non essere legati ad un concetto di "trasferta" ma invece artificiosamente ricompresi in tale voce, essendo in realtà parte della retribuzione ordinaria del dipendente da assoggettarsi al medesimo regime fiscale previsto per la retribuzione imponibile, con conseguente notevole riduzione della base imponibile (costituita dagli emolumenti lordi da corrispondere al lavoratore) e mancata corresponsione all'Erario di quanto dovuto dalla società in termini di ritenute. In applicazione del principio, la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi indiziari utilizzati dall'Amministrazione a sostegno dell'avviso impugnato, al fine della prova del metodo di calcolo della retribuzione, ritenendoli sufficienti a dimostrare che all'interno della società il sistema retributivo basato sulle consegne (per i capo-furgone) o sulla giornate lavorative (per i facchini) prescindeva dalle ore lavorate ed era basato sulla corrispondenza tra il compenso "netto" e quanto lavorato in termini di risultati; stimando, al contrario, non soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla società cooperativa, osservando che la contribuente: non aveva provato l'inerenza con l'attività della società delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (in quanto le fatture comprovanti tali costi erano prive dei nominativi dei soggetti fruitori); non aveva argomentato in ordine alla mancanza di occasionalità delle trasferte (che dovrebbe trovare conferma mediante riferimenti precisi ed invece non forniti), alle previsioni dei contratti

ufficiomassimariocpgt@finanze.it

<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

di lavoro e alla relativa documentazione di viaggio, ovvero in ordine al domicilio dei dipendenti (non ubicato, per lo più, nella sede di lavoro); si era infine limitata - quanto alla diversità delle buste-paga corrisposte per la medesima trasferta - ad asserire la possibilità che nello svolgimento delle attività giornaliere e mensili si verificchino eventi tali da giustificare le differenze].

Rif. normativi	Legge n. 342 del 2000, art. 62 DPR 22.12.1986, n. 917, artt. 51 comma 5 e 6, 95 DPR 29.09.1973 n. 600, artt. 25, 31, 42
Rif. giurisprudenziali	Conf.: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15056 del 12/03/2025, dep. 05/06/2025 Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26666 del 21/09/2021, dep.30/09/2021
Anno pubb.	2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

CREDITI DI IMPOSTA PER “RICERCA E SVILUPPO”.

Sentenza del 9.7.2025, dep. 8.9.2025, n. 5436/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11.

Pres. Sorrentino, Est. Blasi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Composizione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE – Crediti di imposta di cui alla Legge n. 106/2011 - Onere della prova a carico del contribuente - Fattispecie.

Massima

Allorquando l'Agenzia delle Entrate contesti la legittimità di una agevolazione, il contribuente è tenuto a provare la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto necessari per usufruirne, non bastando la mera richiesta o la dichiarazione, ma essendo indispensabile produrre documentazione che dimostri il pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge per quel particolare beneficio fiscale. (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento emesso per indebita compensazione di un inesistente credito di imposta “Ricerca e Sviluppo” per l’anno 2013, in cui, in applicazione del principio, la Corte territoriale ha respinto l’appello della società contribuente, evidenziando, in particolare, che i documenti prodotti dall’appellante non fornivano sufficienti elementi probatori circa i fatti costitutivi dell'esistenza del credito d'imposta; mentre di converso l'Agenzia delle Entrate aveva fornito presunzioni gravi, precise e concordanti sia sulla circostanza che l’attività di ricerca commissionata ad altra società non rientrasse tra quelle per cui è consentita l’agevolazione prevista dalla Legge 106/2011, sia in ordine alla interposizione fittizia di altra società).

Rif. normativi

Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106.

Rif.

Conf.:

giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33558 del 01/12/2023 (Rv. 669863 - 01)

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25018 del 11/07/2024, dep.17/09/2024

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE AD UN TERZO CONCORDATO IN
SEDE DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI NON DETERMINA LA
DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza del 27/05/2025, n. 3888/2025

Composizione

Pres. Montagna Alfredo – Rel. Pastore Francesco

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
(BENEFICI): IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN
GENERE

Agevolazioni cd. prima casa - Accordo tra coniugi in sede di separazione
- Trasferimento del bene ad un terzo - Decadenza dall'agevolazione -
Esclusione - Fondamento.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Il trasferimento ad un terzo dell'immobile acquistato con le agevolazioni cd. "prima casa", per effetto di un accordo tra coniugi in sede di separazione personale, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la portata generale dell'art. 19 della l. n. 74/1987, che non distingue tra atti eseguiti all'interno della famiglia e nei confronti di terzi, e la *ratio* della disposizione, volta a favorire la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede.

Rif. normativi

l. 6/3/1987 n. 74, art. 19

d.P.R. 26/4/1986 n. 131

Rif. Giurisprudenziali

Cass Sez. 5, 21/03/2019, n. 7966, Rv. 653055 (CONF);

Cass., Sez. 5, 29/03/2017, n. 8104, Rv. 643608 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SOSPENSIONE DEI TERMINI ESTESA ANCHE ALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, sentenza del 4/9/2025, n. 5785/2025.

Composizione

Pres. Cilenti e Rel. Nuzzi.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE.

Tributi (in generale) - Definizione degli adempimenti e dei versamenti
tributari - Sospensione ex art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv. con modif.
dalla l. n. 27/2020 – Applicazione anche dei termini di prescrizione e
decadenza ex art. 12 del d.lgs. n. 159/2012 - Sussistenza.

Massima

In tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini per
effettuare gli adempimenti e i versamenti tributari, così come prevista
dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv. con l. n. 27/2020, si applica, atteso
l'espresso richiamo all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, anche ai termini di
prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione da parte degli enti impositori e
degli agenti della riscossione. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha
ritenuto che il termine entro il quale dovevano essere notificati gli atti di
riscossione con scadenza al 31 dicembre 2020 era stato prorogato al 31
dicembre 2023).

Rif. normativi

Art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv. con l. n. 27/2020
Art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IMPUGNABILITA' DEL DINIEGO DI RIATTIVAZIONE DI PRECEDENTI DILAZIONI DI PAGAMENTO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 28,
Sentenza del 18/6/2025, n. 1918

Composizione

Pres. Imperio Clelia – Rel. Ripa Vincenzo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Atti impugnabili - Elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 -
Tassatività - Portata - Diniego di riattivazione di dilazioni di pagamento
- Inclusione nella categoria relativa al diniego agevolazioni -
Fondamento - Obbligo di motivazione - Sussistenza.

Massima

In tema di contenzioso tributario, la tassatività dell'elencazione di cui
all'art. 19 d.lgs. 546/1992 è riferita non ai singoli provvedimenti
nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono
astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici
o con *nomen iuris* diversi da quelli indicati che però producono gli stessi
effetti giuridici. (In motivazione la Corte ha precisato che il diniego di
riattivazione di precedenti dilazioni di pagamento, assimilabile al
diniego di agevolazioni di cui al comma 1, lett. h), del citato art. 19, è,
pertanto, impugnabile ed è sottoposto all'onere di motivazione ex art.
7, comma 1, della l. n. 212/2000 e deve essere, quindi, annullato
qualora sia mancante delle indicazioni ivi richieste tassativamente).

Rif. normativi

Art. 2 del d.lgs. 31/12/1992 n. 5462

Art. 19 del d.lgs. 31/12/1992 n. 546

Art. 19 del d.P.R. 29/9/1973 n. 602

Art. 7 della l. 27/7/2000 n. 212

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 23/4/2025, n. 10667, Rv. 674707 - 01 (VEDI);

Cass., Sez. 5, 30/1/2020, n.2144, Rv. 656679 - 01 (CONF)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Cass., Sez. 5, 19/1/2024, n. 2029, Rv. 670201 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ESCLUSIONE DELLA CONTINUAZIONE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE
CONSISTENTI NEL TARDIVO OD OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE FISCALE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 5,
Sentenza n. 2338 del 24/7/2025.

Composizione

Pres. Grillo e Rel. Epifani.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E
AMMINISTRATIVE - IN GENERE.

Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
- Sanzioni civili e amministrative - Cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs.
n. 472/1997 - Omesso versamento di acconti e saldi delle imposte dovute
- Applicabilità della continuazione - Esclusione - Fondamento.

Massima

Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso
versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono
soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma
2, del d.lgs. n. 472/1997, perché questo concerne le violazioni
potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla
liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è
una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13
del d.lgs. n. 471/1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale
ed autonomo per ciascun mancato pagamento.

Rif. normativi

Art. 12 del d.lgs. n. 472/1997

Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 8148 del 22/3/2019 (CONF);

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 4187 del 18/2/2025 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LE AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTIMENTI AMBIENTALI NON
SPETTANO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DA
IMPRESE PRODUTTRICI DI ENERGIA RICAATA DA TALI FONTI**

Sentenza del 28 febbraio 2025, n. 835 del 2025 (dep. 30/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Atzeni Manfredi (Presidente)

Murino Antonella (Relatore)

Diozzi Fabio (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE

Investimenti ambientali - Agevolazione ex art. 6, commi da 13 a 19, della Legge
23 dicembre 2000 n. 388 - Spettanza dell'agevolazione - Investimenti per la
produzione di energie da fonti rinnovabili inerenti all'attività dell'impresa-
Esclusione



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Le agevolazioni previste dall'art. 6 della legge n. 388 del 2000 sono rivolte esclusivamente alle imprese che effettuano investimenti per migliorare, ai fini ambientali, il proprio processo produttivo, con la conseguenza che tale beneficio non può riguardare gli investimenti in fonti rinnovabili (nella specie, impianti fotovoltaici) sostenuti da imprese che si occupano della produzione e cessione al GSE di energia elettrica ricavata da tali fonti.

Rif. normativi

Art. 6, commi 13 – 19, Legge 23/12/2000 n. 388

Conformità

Conformi: Cass., Sez. 5 , Ordinanza del 23/12/2020, n. 29365

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CEDOLARE SECCA: IRRILEVANTE LA QUALITÀ IMPRENDITORIALE O PROFESSIONALE DEL CONDUTTORE.

Sentenza n. 1850/2025 del 08/04/2025

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. 10.

Composizione

Giud. Monocratico Sessa

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA
DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Redditi da locazione -
Regime della cedolare secca - Opzione del locatore - Contratto concluso dal
conduttore nell'esercizio della sua attività professionale - Esclusione, ai sensi
dell'art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Insussistenza – Fattispecie

Massima

L'esclusione del regime della cd. "cedolare secca" - prevista dall'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011 per le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni - deve intendersi riferita alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa ovvero della sua arte o professione, restando invece irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale di quest'ultimo. (Fattispecie relativa ad istanza di registrazione di un contratto di locazione di una unità immobiliare destinata a soddisfare le esigenze di alloggio di dipendenti del conduttore, nella quale il giudice ha ritenuto illegittimo il rigetto della istanza di registrazione del contratto che era stato frapposto dall'Agenzia delle Entrate in ragione della ritenuta inapplicabilità del regime della cedolare secca).

Rif. normativi

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3

Rif. giurisprudenziali Anno pubb.

Cass, Sez. 5 - , Sentenza n. 12395 del 07/05/2024 (Rv. 670946 - 01)

2025

SULLE AGEVOLAZIONI SPETTANTI IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

Sentenza del 27.3.2025 n 4146 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 11

Composizione

Presidente Dott. Paolo Antonio Bruno

Relatore Dott. Paolo Antonio Bruno

06 AGRICOLTURA - 117 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Imposta di registro – Atto di trasferimento di beni agricoli – Requisiti – Vincolo pertinenziale – Necessità – Conseguenze.

Massima

Ai fini delle agevolazioni spettanti in caso di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, l'art. 2, comma 4-*bis*, del d.l. n. 194/2009, convertito con legge n. 25/2010, richiede l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio, da accertare in concreto, prescindendo dal classamento catastale e dall'annotazione di ruralità delle unità immobiliari, le quali non debbono essere necessariamente qualificate come rurali.

Rif. Normativi

D.L. n. 194/2009 – art. 2, comma 4 *bis*

Conformità

Cass. Sez. 5 ord. n. 31840/2024

Anno pubb.

2025

SULLA LOGICA DEL SISTEMA DELLA CEDOLARE SECCA

Sentenza del 26.5.2025 n 7113 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 11

Composizione

Giudice monocratico Dott. Paolo Antonio Bruno

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Cedolare secca – Caratteristiche – Canone - Effetti

Massima

La cedolare secca postula il mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico e, in particolare, la cristallizzazione del canone locativo, che deve rimanere immutato per tutta la durata del rapporto contrattuale, con la conseguenza che, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione fiscalmente rilevante, è sospesa la facoltà di chiedere l'aggiornamento dell'importo canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, ed è esclusa la distinzione tra aumento ed aggiornamento del canone.

Rif. Normativi

Legge n. 145/2018 – art. 1, co. 59; DLgs n. 23/2011 – art. 3, co. 11

Conformità

CGT I grado Roma, Sez. 16, Sent. n. 1561/2025

Anno pubb.

2025

IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI EXTRA-UE PER ATTIVITÀ SPORTIVE: AUTORIZZAZIONE DOGANALE E CARNET ATA

Composizione

- Sentenza del 22/04/2025, n. 2/4 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta
- Pres. Germano Cortese
- Rel. Politano

Titoletto

180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 065 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IMPORTAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA

Dazi doganali – Importazione temporanea di mezzi di trasporto extracomunitari per finalità sportive – Necessità di autorizzazione doganale – Sussiste.

Massima

L'importazione temporanea di mezzi di trasporto extracomunitari per attività sportive richiede autorizzazione doganale, eventualmente con obbligo di Carnet ATA in caso di documentazione insufficiente. Ne consegue che l'ingresso senza il rispetto delle procedure imposte dalle autorità doganali legittima la confisca del mezzo e l'irrogazione di sanzioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittima l'introduzione nel territorio UE dalla Svizzera di due moto da cross dichiaratamente destinate ad essere utilizzate in una competizione sportiva, dopo che gli interessati, diversi dal proprietario dei mezzi, avevano effettuato un primo infruttuoso tentativo di ingresso dal Brennero, dove erano stati resi edotti della necessità di presentare un carnet ATA, si erano giustificati asserendo che tale documento era in possesso di altro soggetto già entrato in territorio italiano ed avevano effettuato nuovo accesso dal Brennero eludendo i controlli all'ingresso del tunnel, per essere poi fermati all'uscita oltre ad avere, per uno dei mezzi, esibito documenti di proprietà non coerenti con il mezzo).

Rif. Normativi

- D.P. R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 282 lett c), 295 bis e 301
- Regolamento UE n. 2446/2015, artt. 136 lett. b) e 219 lett. b)
- Convenzione relativa all'ammissione temporanea conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990 all B.6 artt. 2 e 4
- D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 6

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

SPETTA L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE PROPRIETARIO, NELLO STESSO COMUNE, DI ALTRO IMMOBILE GRAVATO DA DIRITTO REALE MINORE.

- Sentenza del 27/01/2025, n. 8/306 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Craveia
- Rel. Scarcella

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO –
Nudo proprietario di altro immobile - Agevolazione prima casa - Spettanza.

Massima

In tema di imposta di registro, l'agevolazione “prima casa” spetta nel caso di acquirente già titolare del diritto di nuda proprietà, acquisita senza aver beneficiato dell'agevolazione, su altra abitazione gravata da diritto di abitazione, situata nello stesso comune, atteso che, a fronte di tale vincolo giuridico, l'immobile pre-posseduto è oggettivamente inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'agevolazione, esclusa per i titolari di altra piena proprietà o di diritti reali di godimento, spetti invece in favore del nudo proprietario di immobile gravato da diritto di abitazione altrui, come tale inidoneo a soddisfare esigenze abitative).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, Parte I, art. 1, nota II –
bis

Conformità

- Cass. civ, Sez. 5, n. 19989 del 27/07/2018
- Cass. civ, Sez. 5, n. 2565 del 02/02/2018
- Cass. civ, Sez. 5, n. 2278 del 05/02/2016

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DEL
BENEFICIO DEGLI IMPATRIATI MEDIANTE ISTANZA DI
RIMBORSO**

- Sentenza del 07/02/2025, n. 21/412 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Targetti
- Rel. Targetti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Regime speciale per i lavoratori impatriati - Beneficio - Modalità di richiesta -
Istanza di rimborso - Ammissibilità.

Massima

Il beneficio degli impatriati può essere fruito mediante istanza di rimborso, laddove il contribuente non abbia formulato apposita richiesta al datore di lavoro, quale sostituto nel relativo periodo di imposta, né abbia tenuto conto dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la spettanza del beneficio, a fronte del diniego tacito dell'Ufficio sulla richiesta di rimborso, sussistendone, nella fattispecie in esame, i requisiti soggettivi previsti dalla legge).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 38;
- D.lgs. 14 settembre 2015 n. 147, art. 16.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 15234 del 07/06/2025;
- Cass. civ., Sez. 5, n. 34655 del 27/12/2024.

Anno pubb.

- 2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LE DETRAZIONI EDILIZIE PER RISPARMIO ENERGETICO NON
SPETTANO IN CASO DI RITARDO NELLA COMUNICAZIONE
ALL'ENEA**

- Sentenza del 10/02/2025, n. 16/425 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Locatelli
- Rel. Appignani

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
(RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -

Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica - Detrazioni edilizie -
Comunicazione Enea - Ritardo - Perdita del diritto.

sima

In tema di agevolazioni fiscali, la mancata comunicazione all'ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, comporta la perdita del diritto alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che tale adempimento è finalizzato ad evitare possibili frodi, realizzando un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato).

Rif. Normativi

- L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 344-349

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 *bis*
- D.M. Economia e Finanze 19 febbraio 2007, art. 4

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 34151 del 21/11/2022
- Cass. civ., Sez. 5, n. 15178 del 30/05/2024

Difformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 7657 del 21/03/2024
- Cass. civ., Sez. 5, n. 12422 del 10/05/2025

Anno pubb.

- Cass. civ., Sez. 5, n. 12426 del 10/05/2025
- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**APPLICABILITÀ DEL REGIME AGEVOLATO AGLI
IMPATRIATI ALLE DIPENDENZE DELLO STESSO DATORE
DI LAVORO**

- Sentenza del 18/03/2025, n. 740 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Alparone
- Rel. Taviano

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE -

Irpef – Regime impositivo agevolato - Lavoratori “impatriati” - Applicabilità
ai lavoratori alle dipendenze del medesimo datore di lavoro – Sussistenza.

Massima

In materia di Irpef, il regime impositivo agevolato per “lavoratori impatriati” di cui all’art. 16 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 si applica anche qualora il lavoratore al rientro in Italia permanga alle dipendenze del medesimo datore di lavoro per il quale in precedenza aveva lavorato all’estero per almeno un biennio.

Rif. Normativi

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Vedi

- Cass. civ., Sez. 5, n. 34655 del 27/12/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PROROGA REGIME IMPATRIATI E ISCRIZIONE ALL'AIRE:
VALORE PROBATORIO DELLA RESIDENZA ESTERA**

- Sentenza del 21/03/2025, n. 5/771 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Piombo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI C.D. "IMPATRIATI"
– AGEVOLAZIONI –

Proroga quinquennale - Residenza estera - Iscrizione AIRE - Rilevanza.

Massima

In materia di proroga quinquennale del regime fiscale agevolativo dei lavoratori c.d. impatriati, l'iscrizione all'AIRE non riveste natura costitutiva, essendo un mero requisito probatorio della pregressa residenza fiscale estera del contribuente. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l'effettiva residenza all'estero, pur in difetto dell'iscrizione all'AIRE, può essere desunta dagli elementi di prova adottati in giudizio).

Rif. Normativi

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 5

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 28 giugno 2019, n. 58
- L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 50
- CGT – II° Lombardia, Sez. 1, n. 3210 del 22/07/2024
- 2025

Conformità

Anno pubb.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**REGIME FISCALE AGEVOLATO PER I C.D. CONTROESODATI: IL
BENEFICIO SPETTA ANCHE AI FUNZIONARI ITALIANI UE
RIENTRATI DALL'ESTERO**

- Sentenza del 31/03/2025, n. 15/832 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Secchi
- Rel. De Domenico

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 494 LAVORO DIPENDENTE - IN
GENERE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -
REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE –

Attività lavorativa - Svolgimento all'estero - Funzionario UE - Controesodati -
Regime fiscale agevolativo - Spettanza.

Massima

Il regime fiscale agevolato previsto per i cosiddetti “controesodati” spetta anche al funzionario italiano dell'Unione Europea che ha svolto la propria attività lavorativa all'estero. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che questo beneficio si applica indipendentemente dalle norme comunitarie che considerano solo formalmente il mantenimento del domicilio in Italia, trattandosi di una mera finzione giuridica).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- L. 30 dicembre 2010, n. 238, art. 2
- T.F.U.E., Protocollo n. 7, art. 13

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LE DETRAZIONI EDILIZIE PER RISPARMIO ENERGETICO
SPETTANO ANCHE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL
TERMINE PER LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA**

- Sentenza del 16/04/2025, n. 8/1002 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Locatelli
- Rel. Latti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica - Detrazioni edilizie -
Comunicazione Enea - Ritardo - Irrilevanza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In materia di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, la mancata comunicazione all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, non comporta la perdita del relativo diritto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che tale adempimento non risulta previsto dalla vigente normativa primaria e secondaria, a pena di decadenza).

Rif. Normativi

- L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 344-349;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 *bis*;
- D. Interm. 19 febbraio 2007 - Min. Economia e Finanze, art. 4

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 7657 del 21/03/2024
- Cass. civ., Sez. 5, n. 12422 del 10/05/2025
- Cass. civ., Sez. 5, n. 12426 del 10/05/2025

Difformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 34151 del 21/11/2022
- Cass. civ., Sez. 5, n. 15178 del 30/05/2024

Anno pubb.

- 2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LE DETRAZIONI EDILIZIE PER RISPARMIO ENERGETICO
SPETTANO ANCHE IN CASO DI OMESSA O TARDIVA
COMUNICAZIONE ALL'ENEA**

- Sentenza del 06/02/2025, n. 4/70 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto.

Composizione

- Pres. Prato
- Rel. Minelli

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica - Detrazioni edilizie -
Comunicazione Enea - Omissione o ritardo - Irrilevanza.

Massima

La mancata comunicazione all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, non comporta la perdita del diritto alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che tale adempimento riveste finalità essenzialmente statistiche, in termini di monitoraggio del risparmio energetico, trovando l'agevolazione in questione, invece, la sua ragione giustificativa, nell'effettività del costo sostenuto dal contribuente).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 344-349;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 *bis*;
- D. Interm. 19 febbraio 2007 - Min. Economia e Finanze, art. 4.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 7657 del 21/03/2024
- Cass. civ., Sez. 5, n. 12422 del 10/05/2025
- Cass. civ., Sez. 5, n. 12426 del 10/05/2025
- Cass. civ., Sez. 5, n. 34151 del 21/11/2022
- Cass. civ., Sez. 5, n. 15178 del 30/05/2024

Anno pubb.

- 2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AGEVOLAZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DI INTERESSE
STORICO-ARTISTICO: SI APPLICA ANCHE SE L'INTERESSE
RIGUARDA SOLO UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 17[^], - Sentenza
del 24/03/2025 n. 1921.

Composizione

Pannullo Nicola (Pres. e rel.) – Basile Fausto – Ajello Roberta

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 467 DISCIPLINA DELLE
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972

Titoletto

Tributi locali - Imposta Municipale Unica – Agevolazione per immobili di
interesse storico o artistico - Interesse riferito ad una sola porzione
dell'immobile - Diritto all'agevolazione – Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di IMU, va affermata la applicabilità del regime agevolativo (riduzione della base imponibile nella misura del 50%), previsto dall'art. 13, comma 3, lettera a), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, per gli immobili privati di interesse storico o artistico, vincolati ai sensi del d.lgs. n. 22 gennaio 2004 n.42, anche nell'ipotesi in cui solo alcuni elementi del cespite siano assoggettati al c.d. vincolo diretto, mentre l'immobile in cui detti elementi sono inseriti è sottoposto a c.d. vincolo indiretto.

Rif. normativi

art. 13, comma 3, lettera a), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214 – artt.10 ss. d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 6 dicembre 2017, n. 29194; Cass. civ. , sez. trib., 14 maggio 2010, n. 11794

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID ED
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI DAZI DOGANALI E DELL'IVA
ALLA IMPORTAZIONE.**

Sentenza del 17/04/2025, dep. 22/04/2025, n. 2596/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 14.

Composizione

Pres. Est. Fantini

180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 065 ESENZIONI ED
AGEVOLAZIONI

TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE) -
DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE -
DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - Esenzione per
beni necessari a fronteggiare gli effetti della pandemia COVID-19 –
Condizioni – Fattispecie.

Massima

In conformità alla giurisprudenza eurounitaria (CGUE, Sentenza del 11.12.2014, causa C-590/13; CGUE, Sentenza del 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07), gli obblighi formali non possono incidere sul diritto sostanziale a beneficiare di un'esenzione o di un trattamento fiscale favorevole, qualora siano comunque soddisfatti i requisiti materiali stabiliti dal diritto dell'Unione. (Fattispecie di atti impositivi riguardanti l'importazione dalla Cina di Dispositivi Protezione Individuale nel periodo COVID-19 e relativi al mancato pagamento dei dazi doganali e dell'Iva alla importazione, nella quale la Corte territoriale ha osservato che la Decisione della Commissione Europea n. 2020/491 del 3 aprile 2020 ha autorizzato gli Stati membri, in deroga agli artt. 51 e 56 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e alla Direttiva n. 2009/132/CE, ad applicare l'esenzione dai dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione di beni necessari a fronteggiare gli effetti della pandemia COVID-19 all'unica condizione – riscontrata nel caso in esame - che tali beni fossero destinati ad essere messi in consumo da o per conto di enti pubblici, organizzazioni caritatevoli o filantropiche e che fossero effettivamente destinati ad essere distribuiti gratuitamente alle persone colpite dalla pandemia o messi a disposizione di enti che li distribuissero gratuitamente, sicché l'eventuale omissione della formalità del modulo di "svincolo diretto" non può giustificare l'emissione di atti impositivi e sanzionatori, trattandosi di un adempimento privo di incidenza sostanziale).

Rif. normativi

Decisione della Commissione Europea n. 2020/491 del 3 aprile 2020;

Regolamento (CE) n. 1186/2009, Artt. 51 e 56;

Direttiva n. 2009/132/CE

Determinazione Direttoriale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 102131 del 16 aprile 2020 (successivamente integrata dalle Determinazioni nn. 107042 del 21 aprile 2020 e 140028 del 5 maggio 2020).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. CGUE, Sentenza del 11.12.2014, causa C-590/13;
giurisprudenziali CGUE, Sentenza del 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18642 del 20/12/2022 (dep. del 03/07/2023)

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

IN MATERIA DI ESENZIONE IMU PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 14/03/2025, n. 2197/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. D'Oriano Milena

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 467 DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - IMU - Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 - Esenzione abitazione principale - Coniugi con diversa residenza anagrafica - Sentenza Corte cost. n. 209 del 2022 - Conseguenze.

Massima

In tema di esenzione IMU, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune. (Fattispecie in cui la Corte regionale ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'immobile del ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che questi non aveva dimostrato di avervi dimora abituale, stante l'incompatibilità del consumo elettrico e idrico con un'abitazione principale).

Rif. normativi

D.L. 06/12/2011, n. 201, art. 13

L. 22/12/2011, n. 214

D.L. 02/03/2012, n. 16, art. 4,

ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L. 26/04/2012, n. 44

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 6-5, 3/11/2022, n. 32339, Rv. 666357 – 01 (CONF)

Cass., Sez. 5, 19/2/2025, n. 4303, Rv. 674105 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ILLEGITTIMO IL DINIEGO DELLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA PER RAGIONI RIGUARDANTI IL MERITO
DELLA CONTROVERSIA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, sentenza del 2/04/2025, n. 2871/2025.

Composizione

Pres. Scognamiglio - Rel. Criscuolo.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 522 CONDONO FISCALE.

Diniego della definizione agevolata da parte dell'Amministrazione - Ragioni attinenti al merito della controversia – Possibilità – Esclusione.

Massima

L'amministrazione finanziaria non può negare la definizione agevolata per ragioni che, riguardando il merito del processo nel corso del quale l'istanza è stata formulata dal contribuente, esulano dai presupposti che, per come desumibili da quanto previsto dall'art. 1, commi 187-195, della legge n. 197/2022, possono giustificare il citato diniego.

Rif. normativi

Art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022.

Rif. Giurisprudenziali

Corte Costituzionale, sentenza n. 189 del 28/11/2024;
Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 14243 dell'8/07/2015 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15/04/2016 (DIFF).
2025.

Anno pubbl.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ONERE DELLA PROVA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3,
Sentenza del 17/2/2025, n. 804/2025.

Composizione

Pres. Deliso, Rel. Abbattiscianni.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 468 AGEVOLAZIONI DI CARATTERE
SOGGETTIVO.

Agevolazioni tributarie - Associazioni sportive dilettantistiche - Onere
probatorio del contribuente - Sussistenza – Fattispecie.

Massima

L'associazione sportiva dilettantistica che vuole far valere le agevolazioni tributarie previste in suo favore ha l'onere di provare, nel corso della fase amministrativa o nel corso del giudizio, la sussistenza dei relativi presupposti. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha escluso l'adempimento di tale onere da parte di un'associazione sportiva dilettantistica che non aveva provveduto al deposito del rendiconto di gestione, delle scritture contabili e fiscali e della documentazione relativa alle spese sostenute).

Rif. normativi

L. 16/12/1991, n. 398

Rif.

Cass., Sez. 5, 5/3/2025, n. 5883 (CONF.)

Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SUSSISTE LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA NELLE
CONTROVERSIE RELATIVE ALLA REVOCA DI
AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI CONCESSI (SENZA
APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DA PARTE DELLA
P.A.) ESCLUSIVAMENTE SOTTO FORMA DI CREDITO DI
IMPOSTA**

Sentenza del 20 gennaio 2025, n. 633 del 2025 (dep. 27/01/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

Composizione

Novara Antonio (Presidente)

Mattarella Bernardo (Relatore)

Ruvolo Michele (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE

Giurisdizione tributaria – Revoca di agevolazioni – Contenzioso sulla revoca
delle agevolazioni - Contributi pubblici fruibili esclusivamente come crediti di
imposta – Assenza di discrezionalità della Pubblica Amministrazione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n.546/1992, rientra nella giurisdizione tributaria la controversia relativa a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse a privati sotto forma di un contributo utilizzabile solo come credito d'imposta, ove il beneficio - come quello previsto dalla legge n. 106 del 2011 - sia fruibile esclusivamente nell'ambito del rapporto d'imposta, unicamente al fine di ridurre l'importo del tributo altrimenti dovuto, e purché al suo riconoscimento così come alla sua revoca sia estraneo ogni profilo di discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione.

Rif. normativi

Art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992
d.lgs. n. 106/2011

Conformità

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI SI
APPLICA ANCHE AI LAVORATORI DISTACCATI ALL'ESTERO E
POI RIENTRATI IN ITALIA**

Sentenza del 24 gennaio 2025, n. 233 del 2025 (dep. 11/02/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Atzeni Manfredi (Presidente)

Diozzi Fabio (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 468 DETRAZIONI - IN GENERE

Regime speciale per lavoratori rimpatriati – Applicabilità anche per i lavoratori
distaccati all'estero ma rientrati in Italia – Irrilevanza esterna della circolare
dell'Amministrazione finanziaria

Massima

L'art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che ha introdotto il c.d. regime
speciale per i lavoratori rimpatriati, non richiede - ai fini della sua applicabilità
- che al rientro in Italia sia stipulato un nuovo contratto di lavoro, sicché tale
norma di vantaggio può operare anche nei confronti del lavoratore distaccato
all'estero che sia poi rimpatriato, atteso che la *ratio* è quella di favorire il rientro
di lavoratori italiani che abbiano prestato all'estero la propria attività lavorativa,
non potendo esplicitare alcun carattere vincolante le circolari e le prassi
dell'Amministrazione finanziaria di contenuto contrario.

Rif. normativi

Art. 16 d.lgs. 147/2015

Art. 2 DPR 917/1986



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**APPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CON GARANZIA IPOTECARIA
CONCLUSE ALL'ESTERO**

Sentenza del 9 dicembre 2024, n. 1255 del 2024 (dep. 16/12/2024) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Cagnoli Luisa Anna (Relatore)

De Nicola Sergio (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 499 ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO
Agevolazioni per il settore del credito - Finanziamento garantito da ipoteca
concluso all'estero – Applicabilità dell'imposta sostitutiva - Condizioni – Beni
immobili ipotecati esistenti sul territorio italiano – Conseguenze.

Massima

L'imposta sostitutiva delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, prevista
dagli artt. 15 e 17 del d.p.r. n. 601/1973, può essere applicata (ove richiesto nel
contratto di mutuo) anche all'operazione di finanziamento garantita da ipoteca,
conclusa all'estero con una banca avente sede in altro Stato dell'Unione
Europea, purché il bene sottoposto ad ipoteca si trovi nel territorio italiano, non
essendo richiesto il presupposto della territorialità di tutti gli elementi essenziali
del rapporto contrattuale.

Rif. normativi

Artt. 15, primo comma, 17 primo comma, art. 20, quinto comma, DPR 601/1973

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 2 DPR 131/1986

Conformità

Cass. 4970/2002

Anno pubb.

2024